

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DE VITIS	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FERRETTI

Seduta del 22/05/2018

FATTO

Con ricorso presentato in data 16/12/2016, parte ricorrente ha dedotto che il giorno 28/06/2012 si era recata presso lo sportello dell'intermediario resistente al fine di ottenere il cambio in Euro di una somma di denaro in contanti denominata in Franchi svizzeri, Dollari statunitensi, e Sterline britanniche, per un controvalore complessivo pari ad € 4.025,00; approssimandosi l'orario di chiusura degli uffici, gli impiegati dell'intermediario l'avevano informata che non era possibile effettuare l'operazione in quel momento; di aver quindi lasciato la somma ad uno degli impiegati, in ragione del pregresso rapporto di fiducia intercorrente con quest'ultimo, affinché effettuasse l'operazione di cambio *"appena possibile, come già molte volte fatto in passato"* e provvedesse al versamento della somma convertita in Euro sul suo conto corrente; che nei giorni successivi aveva verificato che, anziché il versamento del controvalore in Euro della valuta versata, dalle movimentazioni del proprio conto corrente risultava un addebito di € 4.025,00 con causale *"acquisto di valuta estera"*; avendo chiesto spiegazione dell'addebito in questione, si era vista esibire una distinta di acquisto di valuta estera recante una firma diversa dalla propria; di aver quindi presentato reclamo all'intermediario, chiedendo il rimborso di complessivi € 8.054,00, di cui € 4.027,00 corrispondenti all'importo consegnato in contanti al dipendente

dell'intermediario e € 4.027,00 a titolo di rimborso dell'illegittimo addebito eseguito sul proprio conto corrente.

Insoddisfatta del riscontro al predetto reclamo, la ricorrente si è quindi rivolta al Collegio non reiterando espressamente le domande risarcitorie formulate nel reclamo, ma chiedendo al Collegio stesso di valutare la correttezza dell'operato del resistente.

L'intermediario nelle proprie controdeduzioni ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, dato che la ricorrente non aveva formulato nel proprio ricorso alcuna domanda, limitandosi piuttosto a chiedere una generica valutazione del suo operato.

L'intermediario ha poi precisato che le verifiche effettuate non avevano confermato l'affermazione della ricorrente di essersi recata allo sportello per chiedere il cambio in Euro di una somma in contanti denominata in valuta straniera. Piuttosto, dalle evidenze del medesimo intermediario risultava che la ricorrente aveva acquistato valuta estera e chiesto di addebitare il relativo controvalore sul proprio conto corrente. Detta operazione, correttamente annotata sul conto corrente della ricorrente lo stesso 28/06/2012, era stata contestata dalla cliente solo a distanza di ben quattro anni dalla sua esecuzione.

L'intermediario ha quindi concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità per indeterminatezza del ricorso e comunque di respingerlo nel merito.

DIRITTO

Il Collegio è anzitutto chiamato ad esaminare l'eccezione preliminare di inammissibilità per indeterminatezza del ricorso formulata dal resistente, per avere la ricorrente chiesto unicamente al Collegio stesso di valutare la correttezza dell'operato del medesimo resistente, senza formulare ulteriori domande.

Tale eccezione deve essere respinta, atteso che il Collegio, per un condivisibile e consolidato orientamento dell'ABF, non è vincolato al tenore letterale della domanda formulata nel ricorso, potendo procedere ad un'interpretazione flessibile della stessa al fine di individuare il bene della vita al quale aspira chi agisce (cfr., tra le molte, Collegio di Milano, decisione n. 3929/2013; Collegio di Napoli, decisione n. 1383/2010). Nel caso di specie, dalla lettura combinata del ricorso e del reclamo si evince che la domanda della ricorrente comprende tanto la richiesta di accertamento dell'illegittimità dell'addebito sul proprio conto corrente dell'importo di € 4.027,00 per "acquisto di valuta estera", quanto la restituzione dell'ulteriore importo in valuta estera, corrispondente ad € 4.027,00, che la medesima ricorrente ha dichiarato di aver consegnato in contanti al dipendente del medesimo resistente.

Così individuato il *petitum* del ricorso, lo stesso appare meritevole solo di un parziale accoglimento nel merito per le ragioni di seguito esposte.

Deve in primo luogo essere accolta la domanda della ricorrente di restituzione della somma di € 4.027,00 addebitata sul suo conto corrente a fronte di un "*acquisto divisa estera in filiale*". Tale addebito è stato, infatti, contestato dalla ricorrente, che ha anche disconosciuto la firma apposta sulla distinta relativa alla predetta operazione.

A questo proposito, deve questo Collegio osservare che il confronto tra la predetta firma e lo *specimen* della cliente, pure prodotto dal resistente, evidenzia una palese difformità fra le stesse, sussistendo invece un'evidente omogeneità tra detto *specimen* e la firma della ricorrente in calce al ricorso. Ciò induce a ritenere apocrifa, come sostenuto dalla ricorrente, la firma apposta in calce alla distinta in questione, che la banca invoca per giustificare la legittimità dell'addebito sul conto corrente della cliente.

Non pare che una siffatta conclusione possa essere ostacolata dal fatto che, come sostiene la banca, il disconoscimento della predetta firma operata dalla ricorrente, oltre a non essere sorretto da una perizia calligrafica ed essere intervenuto a quattro anni di distanza dall'operazione, non potrebbe spiegare effetti nel presente procedimento. In primo luogo, infatti, si deve richiamare la giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come il disconoscimento della scrittura o della sottoscrizione, ex art. 214 c.p.c., non richiede formule sacramentali, ma esige un'impugnazione chiara ed inequivoca (cfr. Cass. n. 11911/03) ovvero specifica e determinata (cfr. Cass. n. 13384/2005; n. 1591/2002) con riferimento alla dichiarazione di disconoscimento e all'oggetto di detto disconoscimento, dovendo essere indicata la specifica sottoscrizione di cui si nega l'autenticità (così, ancora, Cass. n. 11911/03). Requisiti, questi, tutti rinvenibili nel disconoscimento operato dalla ricorrente.

Con riferimento a fattispecie analoghe, inoltre, i Collegi territoriali, rifacendosi all'indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità cui si è fatto cenno, hanno chiarito che sarebbe necessario disporre di una perizia redatta da un esperto solo quando si tratti di una sottoscrizione la cui eventuale contraffazione non sia rilevabile *ictu oculi*. Al contrario, a fronte di un disconoscimento chiaro e preciso – e ricorrendo una falsificazione grossolana, come nel caso che ci occupa – l'ABF ha ritenuto di poter ritenere sufficiente ai fini del decidere il semplice disconoscimento operato dal ricorrente (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 1686/2013; Collegio di Milano, decisione n. 8935/2016).

Quanto alla tardività della contestazione dell'estratto conto ove risultava annotato l'addebito di € 4.027,00, deve ricordarsi che *“la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall'art. 1832 c.c. (cfr. anche art. 119 D.lgs. 01.09.1993, n. 385) rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile e non preclude, quindi, la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivano (cfr., per tutte, Cass., 24.05.2006, n. 12372). Pertanto, nel caso in esame, la mancata approvazione dell'estratto conto non impedisce al correntista di sollevare contestazioni in ordine alla validità e all'efficacia del rapporto sottostante”* (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 10039/2016).

Fermo quanto precede, ritiene questo Collegio che, a fronte del disconoscimento della ricorrente, l'intermediario avrebbe dovuto assolvere l'onere probatorio di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 11/2010, secondo cui, *“qualora l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento [nel nostro caso, l'addebito in conto corrente, N.d.R.] già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti”*.

Invece, a fronte del predetto disconoscimento, nessuna ulteriore prova è stata fornita dall'intermediario circa l'effettiva autorizzazione dell'addebito di cui trattasi.

Non è invece meritevole di accoglimento l'ulteriore domanda restitutoria formulata da parte ricorrente, sempre per un importo pari a € 4.027,00.

Infatti, la circostanza riferita dalla ricorrente di aver consegnato all'impiegato dell'intermediario resistente una somma in contanti espressa in valuta straniera del controvalore di € 4.027,00 non è sorretta da alcuno dei documenti versati in atti.

Ne consegue che la ricorrente non ha assolto l'onere probatorio gravante su di lei ai sensi dell'art. 2697 c.c.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 4.027,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA